



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

OGGETTO: DPR 357/97. Decreto ministeriale 17 ottobre 2007. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Ambiente e paesaggio, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1 lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del dirigente del Servizio Ambiente e paesaggio e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto Regionale;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

DELIBERA

1. di adottare le misure di conservazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, di cui forma parte integrante, da applicarsi ai Siti di Importanza Comunitaria;
2. di adottare le misure di conservazione di cui all'Allegato 2 al presente atto, di cui forma parte integrante, da applicarsi, quali criteri minimi uniformi, a tutte le Zone di Protezione Speciale;
3. di assegnare le Zone di Protezione Speciale regionali ad una o più tipologie ambientali, di cui all'art. 4, comma 1 del DM 17 ottobre 2007, secondo lo schema riportato nell'Allegato 3 al presente atto, di cui forma parte integrante;
4. di adottare le misure di conservazione di cui all'Allegato 4 al presente atto, di cui forma parte integrante, da applicarsi quali criteri minimi uniformi alle Zone di Protezione Speciale, sulla base delle tipologie ambientali di riferimento;
5. di stabilire che per i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale, o le loro porzioni, ricadenti all'interno di Aree naturali protette, istituite ai sensi della vigente normativa statale e regionale, le misure di conservazione di cui agli Allegati 1, 2 e 4 al presente atto sono adottate, dagli organismi di gestione delle Aree naturali protette, ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia e delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, facendo salve le previsioni di questi ultimi qualora più restrittive;
6. di stabilire che le misure di conservazione di cui agli Allegati 1, 2 e 4 al presente atto rappresentano criteri minimi, dei quali gli organismi di gestione dei siti Natura 2000, di cui all'articolo 24, comma 1 della l.r. n. 6/2007, devono tener conto in fase di adozione delle misure di conservazione o dei piani di gestione di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della l.r. n. 6/2007;
7. di prevedere che per ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, si possa provvedere all'autorizzazione di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

interventi o progetti eventualmente in contrasto con le misure di cui agli Allegati 1, 2 e 4 al presente atto, in ogni caso previa valutazione di incidenza, adottando ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000;

8. di revocare la DGR n. 864 dell'1 agosto 2007.

Il Segretario della Giunta
(Dott. Bruno Brandoni)

B. Brandoni

Il Presidente della Giunta
(Dott. Gian Mario Spacca)
(Paolo Rettrini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

La Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 ("direttiva Uccelli") concerne la conservazione degli uccelli selvatici. Gli stati membri classificano in particolare come Zone di Protezione Speciale (ZPS) i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie.

La Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 ("direttiva Habitat") concerne la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, tramite la costituzione di una rete ecologica coerente di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) denominata "Rete Natura 2000". La rete Natura 2000 comprende anche le ZPS, classificate dagli stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

Il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 4 stabilisce in particolare che:

- spetta alle regioni assicurare per i proposti siti di importanza comunitaria le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie (comma 1);
- spetta alle regioni, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete Natura 2000, entro sei mesi dalla designazione delle zone speciali di conservazione, l'adozione delle misure di conservazione necessarie, che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali, che siano conformi alle esigenze ecologiche degli habitat naturale e delle specie individuate dalle Regioni (comma 2);
- qualora i siti Natura 2000 ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per questa previste dalla normativa vigente; per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la Regione adotta le opportune misure di conservazione e le norme di gestione (comma 3).

All'articolo 6 il citato DPR 357/97 prevede che gli obblighi in ordine alle misure di conservazione e alla Valutazione di incidenza si applicano anche alle ZPS, previste dalla citata direttiva 79/409/CEE.

La deliberazione della Giunta regionale n. 1709 del 30 giugno 1997 ha indicato i siti potenzialmente in grado di essere riconosciuti di importanza comunitaria.

La deliberazione della Giunta regionale n. 1701 dell'1 agosto 2000 individua nella regione Marche le ZPS, che risultano essere designate formalmente al 7 marzo 2003, data di comunicazione all'Unione Europa da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio.

Il decreto del Ministro dell'Ambiente del 25 marzo 2005 elenca i siti di importanza comunitaria (SIC)



per la regione biogeografica continentale in Italia, compresa la regione Marche.

La deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 30 gennaio 2006 contiene la risoluzione di insufficienze relative alle specie *Lethenteron zanandrei* e *Austropotamobius pallipes*, rilevate dalla Commissione europea con decisione del 7 dicembre 2004.

La deliberazione della Giunta regionale n. 125 del 19 febbraio 2007 ha rettificato il limite del SIC IT5330021 *Boschetto a tasso presso Monte Cavallo*.

Il decreto del Ministro dell'Ambiente del 5 luglio 2007 contiene l'elenco delle ZPS classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.

La decisione della Commissione europea del 13 novembre 2007 ha stabilito un primo elenco aggiornato di SIC per la regione biogeografica continentale.

Il decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 settembre 2002 contiene le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000. Queste linee guida hanno valenza di supporto tecnico-normativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione, tra cui i piani di gestione, per i siti Natura 2000.

La legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 contiene, tra l'altro, disposizioni in materia ambientale e rete Natura 2000. In particolare, per quanto riguarda i siti Natura 2000, la legge precisa le funzioni della Regione e le funzioni conferite agli enti individuati quali organismi di gestione dei siti delle Marche (enti di gestione delle aree naturali protette, Comunità Montane, Province).

La deliberazione della Giunta regionale n. 864 dell'1 agosto 2007 ha approvato le misure di conservazione generali per le ZPS di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i SIC di cui alla direttiva 92/43/CEE.

Il decreto del Ministro dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 ha dettato criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS. In particolare l'articolo 2 ha stabilito norme per la definizione delle misure di conservazione per le ZSC. L'articolo 3 ha disciplinato la definizione delle misure di conservazione per le ZPS. L'articolo 4 ha individuato le tipologie ambientali di riferimento per le ZPS. L'articolo 5 ha precisato i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS. L'articolo 6 ha precisato i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tipologie di ZPS.

Il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 21 dicembre 2006, modificato ed integrato dal DM 18 ottobre 2007, contiene i criteri di gestione obbligatori, relativi all'applicazione della condizionalità in agricoltura, con particolare riferimento alle aree agricole che ricadono all'interno dei siti della rete Natura 2000.

La deliberazione della Giunta regionale n. 1653 del 3 dicembre 2007 applica il regime di condizionalità della Politica Agricola Comune nella regione Marche per l'annualità 2008.

La legge 6 dicembre 1991, n. 394, reca la legge quadro sulle aree naturali protette.

La legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 contiene norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali.

La legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 contiene norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.

La DGR n. 798 del 16 giugno 2008 ha approvato il Calendario venatorio 2008/2009.

Motivazione

I siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS), ovvero quelle aree che costituiscono la rete europea Natura 2000, nella regione Marche sono attualmente 109 e ricoprono una superficie complessiva pari a 223.524,3 ettari, dei quali 102.396,06 ettari come SIC (n. 80) e 121.128,24 ettari come ZPS (n. 29), parzialmente sovrapposti fra loro.

Il DPR n° 357/97 prevede che per tali aree le Regioni adottino le misure di conservazione necessarie.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

La mancata adozione di misure di conservazione disattende le disposizioni delle normative vigenti prefigurando il rischio che vengano avviate procedure di infrazione da parte della Commissione Europea.

A livello regionale sono state approvate, con atti successivi e anche per effetto della evoluzione della normativa di riferimento, le misure di conservazione per i SIC e le ZPS. L'ultimo atto è rappresentato dalla DGR n. 864 dell'1 agosto 2007, approvata sulla base delle previsioni dell'articolo 28 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 le Regioni con proprio atto adottano, ovvero adeguano, per le ZPS le misure di conservazione ovvero gli eventuali piani di gestione previsti dall'articolo 4 del DPR n. 357/97, sulla base:

- 1) dei criteri minimi uniformi definiti nel citato decreto ministeriale (criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS e criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per specifiche tipologie di ZPS);
- 2) degli indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell'Ambiente 3 settembre 2002 contenente linee guida per la gestione di siti Natura 2000.

L'adeguamento delle misure di conservazione regionali previsto dall'articolo 3 del citato DM 17 ottobre 2007 riguarda soltanto le ZPS, mentre, per quanto riguarda le ZSC, l'articolo 2 del citato DM prevede che i decreti ministeriali di designazione delle stesse ZSC indichino l'atto con cui le regioni adottano le misure di conservazione dei siti (gli attuali SIC), conformemente agli indirizzi espressi nel DM 3 settembre 2002 e alle disposizioni dello stesso DM 17 ottobre 2007. Il citato articolo 2 del DM 17 ottobre 2007 definisce, inoltre, i criteri minimi uniformi per stabilire le misure di conservazione da applicarsi a tutte le ZSC. Nel merito si evidenzia che i criteri minimi uniformi dell'articolo 2 non sono peculiari ma sono tutti indicati, nell'articolo 5 anche come criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS.

D'altra parte le misure di conservazione contenute nella DGR n. 864 dell'1 agosto 2007 non riguardano solo le ZPS ma anche i SIC, in forza della necessità di applicare il regime di condizionalità in agricoltura, disciplinato per il 2008 dalla DGR n. 1453 del 3 dicembre 2007, sulla base del DM 21 dicembre 2006, modificato ed integrato dal DM 18 ottobre 2007. Su tali presupposti sono state predisposte le misure di conservazione da applicarsi anche ai SIC e contenute nell'Allegato 1.

Per quanto riguarda quest'ultimo allegato si evidenzia che viene prevista l'estensione della disciplina dell'attività venatoria anche ai SIC, in aggiunta a quanto previsto dal DM 17 ottobre 2007, che, ad eccezione del punto relativo alla disciplina dell'utilizzazione del munizionamento a pallini di piombo, la limita soltanto alle ZPS. Questa proposta si basa sul fatto che i SIC esterni alle ZPS coprono una notevole superficie (circa 8.600 ettari), metà dei quali occupata da habitat forestali i quali non solo rappresentano spazi idonei all'attività venatoria per alcune specie cacciabili (es. cinghiale, lepre, capriolo), ma costituiscono habitat anche per importanti specie faunistiche che sono segnalate nei formulari dei SIC interessati e per alcune delle quali i dati a disposizione evidenziano l'attività venatoria quale fattore di rischio per la loro conservazione (es. Falco pecchiaiolo, Astore, Sparviere, Poiana, Gheppio, Pellegrino, Lodolaio). Si tiene conto inoltre del fatto che l'applicazione della disciplina dell'attività venatoria ai SIC, oltre che alle ZPS, è già contenuta nella citata DGR n. 864/2007, è stata operante nella trascorsa stagione venatoria ed è stata confermata dalla DGR n. 798/2008, concernente il Calendario venatorio 2008/2009.

Relativamente alle misure di conservazione da applicarsi alle ZPS sulla base delle tipologie ambientali di riferimento, individuate nell'articolo 4, comma 1 del DM 17 ottobre 2007 e descritte nell'allegato 1 allo stesso decreto, l'operazione di assegnazione di ciascuna ZPS ad una o più delle tipologie ambientali, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del citato DM, è stata eseguita previa consultazione



degli enti cui l'articolo 24 della L.R. 6/2007 ha conferito le competenze riguardanti la gestione dei siti Natura 2000, ai quali è stata sottoposta una proposta di assegnazione di derivazione ministeriale. Sull'argomento sono stati ottenuti riscontri dal Parco naturale regionale del Sasso Simone e Simoncello, dalla Riserva naturale regionale Ripa Bianca, dalla Riserva naturale regionale Sentina, dalla Provincia di Pesaro e Urbino, dalla Comunità Montana dell'Esino-Frasassi, dal Parco naturale regionale del Monte San Bartolo, dalla Provincia di Ancona, dal Parco naturale regionale del Conero, dalla Comunità Montana del Metauro e dalla Provincia di Macerata. Considerati ed accolti i pareri pervenuti è stato predisposto lo schema di cui all'Allegato 3.

I contenuti degli Allegati 2 (misure di conservazione da applicarsi a tutte le ZPS) e 4 (misure di conservazione da applicarsi alle ZPS sulla base delle tipologie ambientali di riferimento) sono stati predisposti, nella misura in cui sono stati ritenuti applicabili alla realtà regionale, tenendo conto delle proposte del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi che, a seguito degli esiti del Tavolo tecnico istituzionale delle Aree protette del 6 febbraio 2008, era stato indicato per questa funzione dal Coordinamento regionale delle aree protette.

In fase istruttoria anche le proposte di misure di conservazione contenute nei citati Allegati 1, 2 e 4 sono state sottoposte all'attenzione degli enti cui l'articolo 24 della L.R. 6/2007 ha conferito le competenze riguardanti la gestione dei siti Natura 2000.

A tale riguardo sono stati ottenuti i contributi dei seguenti enti. L'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini, con nota pervenuta l'11 agosto 2008, ha inviato suggerimenti che per la maggior parte dei casi sono stati accolti o erano già stati previsti nel testo proposto. L'Ente parco dal Parco naturale regionale del Monte San Bartolo, con nota pervenuta l'11 agosto 2008, ha espresso parere favorevole alle proposte di misure di conservazione, condividendone contenuti e finalità. La Provincia di Macerata, con nota pervenuta il 7 agosto 2008, ha espresso parere favorevole alla proposta di adeguamento delle misure di conservazione generali per SIC e ZPS al DM 17 ottobre 2007. La Provincia di Pesaro e Urbino, con nota pervenuta il 25 luglio 2008, ritenuto che non sussistessero motivi di rilievo, ha espresso parere favorevole in merito alle proposte di misure di conservazione contenute nei rispettivi allegati.

Anche i due uffici del Servizio regionale Agricoltura, cui gli elaborati erano stati inviati per conoscenza, cioè la P.F. Caccia e Pesca sportiva e la P.F. Foreste e irrigazione hanno espresso il loro parere. Il primo ufficio, con nota pervenuta il 15 luglio 2008, ha fatto la richiesta, che è stata accolta, di togliere il divieto di caccia alla Coturnice. La P.F. Foreste ed irrigazione, che si esprime per il settore forestale e per l'applicazione del regime di condizionalità in agricoltura, ha inviato osservazioni che sono state discusse ed accolte, compatibilmente con le previsioni del DM 17 ottobre 2007; a seguito del confronto il citato ufficio regionale ha espresso parere favorevole alle misure di conservazione con e-mail del 6 e del 9 ottobre 2008.

Infine, a seguito della espressa richiesta della società *Terna - Rete Elettrica Nazionale Spa*, sono state parzialmente accolte le osservazioni che *Terna* stessa ha rappresentato con e-mail del 29 settembre 2008.

Relativamente ai contenuti degli Allegati 1 e 2, un cenno particolare deve essere fatto al divieto di utilizzazione di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, per il quale si prevede l'estensione anche ad alcuni corsi d'acqua, in aggiunta a quanto previsto dal DM 17 ottobre 2007. Questa estensione viene proposta sia sulla base dell'Accordo AEWA sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori, al quale l'Italia ha aderito con legge 6 febbraio 2006, sia per il fatto che il divieto è già contenuto nella citata DGR n. 864/2007 ed è già operante per effetto della DGR n. 798/2008, concernente il Calendario venatorio 2008/2009.

Relativamente alle misure di conservazione da applicarsi ai SIC e alle ZPS, o alle loro porzioni, ricadenti all'interno di Aree naturali protette, l'articolo 2, comma 2 e l'articolo 3, comma 2 del DM 17



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

ottobre 2007 prevede che le medesime misure di conservazione siano individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia e delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti. Sono fatte salve le previsioni di questi ultimi, qualora la disciplina di salvaguardia ivi contenuta sia più restrittiva rispetto alle misure di conservazione proposte con il presente atto.

I citati articoli del DM 17 ottobre 2007 si riferiscono alle Aree naturali protette di rilievo nazionale, tuttavia si ritiene necessario che l'eventuale integrazione delle misure di salvaguardia e delle previsioni normative, definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, con le misure di conservazione proposte con il presente atto, riguardi anche le Aree naturali protette di rilievo regionale, affinché a tutta la rete Natura 2000 individuata nella regione Marche sia accordato un livello minimo di conservazione, fatti salvi i casi in cui la disciplina esistente nella singola Area protetta preveda misure più restrittive.

Si rileva, inoltre, la necessità che gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 assumano le misure di conservazione proposte con il presente atto quali criteri minimi di cui tener conto nella fase di adozione delle misure di conservazione o dei piani di gestione previsti dall'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 del DM 17 ottobre 2007, si possono contemplare interventi o progetti in contrasto con le misure di conservazione proposte nel presente atto, per ragioni connesse alla salute dell'uomo, alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente. In questo caso deve essere comunque effettuata la valutazione di incidenza e deve essere adottata ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000.

L'operazione di adeguamento delle misure di conservazione regionali secondo le previsioni del DM 17 ottobre 2007, comporta la necessità della revoca della DGR n. 864 dell'1 agosto 2007, con la quale erano state approvate le misure di conservazione per i SIC e le ZPS sulla base delle previsioni dell'articolo 28 della L.R. n. 6/2007.

Un cenno particolare merita la proposta di modifica del DM 17 ottobre 2007 che il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso l'11 settembre 2008 alla Conferenza Stato-Regioni, al fine dell'acquisizione del relativo parere. A tale riguardo si ritiene non opportuno dilazionare ulteriormente l'adeguamento delle vigenti misure di conservazione regionali ai contenuti del DM 17 ottobre 2007, in attesa della modifica del decreto stesso, sulla base delle seguenti considerazioni. La proposta di modifica del decreto si presume che non abbia un iter di approvazione rapido, visto che sull'argomento deve esprimersi la Conferenza Stato-Regioni. Inoltre, il merito della proposta di modifica riguarda alcuni aspetti della disciplina dell'attività venatoria in ZPS che vengono considerati marginali per la realtà regionale e che non modificano sostanzialmente i contenuti delle misure di conservazione di SIC e ZPS relative all'esercizio dell'attività venatoria. In ogni caso l'eventuale approvazione della proposta di modifica del DM 17 ottobre 2007 determinerà l'ulteriore relativo adeguamento delle misure di conservazione regionali.

Ciò premesso si propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il responsabile del procedimento
(Giancarlo Uncini)

4



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

**P.F. AREE PROTETTE, PROTOCOLLO DI KYOTO, RIQUALIFICAZIONE URBANA
VISTO**

Il dirigente

(Arch. Silvia Catalino)

Silvia Catalino

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente

(Arch. Antonio Minetti)

Antonio Minetti

La presente deliberazione si compone di n. 26 pagine, di cui n. 18 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

**Il Segretario della Giunta
(Dott. Bruno Brandoni)**

B. Brandoni

Y



ALLEGATO 1

Misure minime di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria

Nei SIC valgono le seguenti prescrizioni.

- a. E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali e seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
- 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle con colture esentate dall'obbligo di ritiro dalla produzione di cui ai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/03;
 - 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente.

- b. Sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e si devono attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.

E' comunque obbligatoria l'effettuazione di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c) del decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione

In deroga all'obbligo di sospensione delle pratiche agronomiche in periodo di divieto sono ammesse le seguenti operazioni, tese a limitare la disseminazione e la propagazione di vegetazione indesiderata:

- operazioni di sfalcio o trinciatura; è comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

- pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, garantendo un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.
- c. E' vietata la conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente di cui all'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04.
- d. E' vietata l'eliminazione dei seguenti elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario: - gli elementi diffusi di cui all'art. 37 delle NTA del PPAR appartenenti alle specie di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6/2005, fatte salve le deroghe previste dagli articoli 21 e 24 della stessa legge regionale; - i muretti a secco, gli stagni (non comprendenti gli invasi artificiali utilizzati a fini irrigui), i maceri, le pozze di abbeverata, i fossi, le risorgive; sono fatti salvi gli eventuali interventi di utilizzazione o manutenzione periodica della vegetazione arborea e arbustiva e sono fatte salve le deroghe per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
- e. E' vietato il prelievo di acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata del bestiame e per esigenze di protezione civile, avendo cura comunque di lasciare sempre un quantitativo minimo di acqua nel sito stesso (minimo livello vitale). Non vengono considerate acque stagnanti le acque contenute in invasi artificiali usati a scopo irriguo.
- f. E' vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti, eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile.
- g. E' vietata l'esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinariamente eseguiti per la preparazione del letto di semina.
- h. E' vietata la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM, per evitare le ibridazioni genetiche delle specie da salvaguardare.

Inoltre, nei SIC, o loro porzioni, in cui è consentita l'attività venatoria valgono le seguenti prescrizioni:

1. E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana, prefissate dal calendario venatorio, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati.
2. Non è consentita l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.
3. E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979.
4. E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, corsi d'acqua naturali classificati di classe I dall'articolo 29 delle NTA del PPAR e corsi d'acqua artificiali, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009.
5. E' vietata la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*).
6. E' vietato l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*).
7. E' vietato lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima dell'1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della Legge 157/92 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, entro la data di emanazione del presente atto.



8. E' vietata la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l'ampliamento di quelle esistenti; quelle già esistenti potranno essere rinnovate nell'ambito delle previsioni del Piano Faunistico venatorio provinciale e del relativo Regolamento, previa valutazione di incidenza.
9. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza.
10. Nella caccia al cinghiale in braccata, se compatibile con gli eventuali Piani di azione che interessino il territorio regionale (es. Piano di azione per la tutela dell'Orso marsicano), valgono le seguenti disposizioni:
 - a. la muta è costituita da un numero di cani non superiore a dodici;
 - b. dalla stagione venatoria 2009-2010 la localizzazione preventiva della zona di rimessa del cinghiale sarà effettuata con un cane specializzato con funzioni di limiere;
 - c. durante l'esecuzione della braccata lo scioglimento della muta avviene solo in accertata presenza del cinghiale nella lestra.

A



ALLEGATO 2

Misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale

Attività venatoria

Nelle ZPS, o loro porzioni, in cui è consentita l'attività venatoria valgono le seguenti prescrizioni.

- a. E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana, prefissate dal calendario venatorio, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati.
- b. Non è consentita l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.
- c. E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979.
- d. E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, corsi d'acqua naturali classificati di classe I dall'articolo 29 delle NTA del PPAR e corsi d'acqua artificiali, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009.
- e. E' vietata la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*).
- f. E' vietato l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*).
- g. E' vietato lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima dell'1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della Legge 157/92 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, entro la data di emanazione del presente atto.
- h. E' vietata la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l'ampliamento di quelle esistenti; quelle già esistenti potranno essere rinnovate nell'ambito delle previsioni del Piano Faunistico venatorio provinciale e del relativo Regolamento, previa valutazione di incidenza.
- i. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza.
- j. Nella caccia al cinghiale in braccata, se compatibile con gli eventuali Piani di azione che interessino il territorio regionale (es. Piano di azione per la tutela dell'Orso marsicano), valgono le seguenti disposizioni:
 1. la muta è costituita da un numero di cani non superiore a dodici;
 2. dalla stagione venatoria 2009-2010 la localizzazione preventiva della zona di rimessa del cinghiale sarà effettuata con un cane specializzato con funzioni di limiere;
 3. durante l'esecuzione della braccata lo scioglimento della muta avviene solo in accertata presenza del cinghiale nella lestra.

Immissioni faunistiche

- a. E' vietata l'immissione in ambiente naturale di specie animali alloctone o, seppure autoctone, non appartenenti a popolazioni locali. Sono fatti salvi:



- gli interventi finalizzati a recuperi e ripristini ambientali in campo faunistico attraverso: la reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente; i ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischio di estinzione; le introduzioni di specie in pericolo di estinzione sulla base di Piani di azione nazionale o di altri Piani di tutela. In particolare, per quanto riguarda le specie dell'Allegato D del DPR n. 357/97 e le specie dell'Allegato 1 della direttiva 79/409, detti interventi dovranno essere attuati secondo i disposti dell'art. 12 del medesimo DPR n. 357/97;
 - le attività zootecniche.
- b. Le immissioni faunistiche a scopo venatorio, comprese quelle finalizzate all'addestramento cani, sono consentite solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da Zone di ripopolamento e cattura, da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, insistenti sul medesimo territorio, previa valutazione di incidenza.
- c. Le immissioni faunistiche a scopo alieutico sono consentite, tranne che in stagni, fontanili e corsi d'acqua temporanei, solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da incubatoi di valle presenti sul territorio regionale, previa valutazione di incidenza.
- d. Le immissioni faunistiche previste nelle precedenti lettere b) e c) potranno essere effettuate qualora i rispettivi strumenti di pianificazione (Piano faunistico venatorio provinciale e Carta ittica) siano stati sottoposti con esito positivo a valutazione di incidenza.

Attività ed interventi

- a. E' vietata la realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti.
- b. E' vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 Kw, e fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS. Gli impianti per i quali alla data di emanazione del DM 17 ottobre 2007 sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto, sono assoggettati alle procedure previste dall'art. 5, comma 1, lettera l) del citato decreto.
- c. E' vietata la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del DM 17 ottobre 2007, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione di incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione di incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS.
- d. E' vietata l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del DM 17 ottobre 2007 o approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali o di settore di riferimento dell'intervento. In via transitoria, per 18 mesi dalla



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

- data di emanazione del DM 17 ottobre 2007, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione di incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici. Sono inoltre fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione di incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici.
- e. La circolazione motorizzata fuoristrada, lungo i sentieri destinati alla circolazione dei pedoni, le piste forestali e le altre strade non di uso pubblico è consentita solo ai mezzi agricoli e forestali, ai mezzi di soccorso, di controllo e sorveglianza, compreso il monitoraggio di rete Natura 2000, di manutenzione delle infrastrutture, inoltre ai mezzi necessari all'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori.
- f. Lo svolgimento di manifestazioni motoristiche di qualsiasi genere è consentito solo lungo le strade asfaltate.
- g. Nel periodo 1 gennaio – 31 agosto sono vietati l'arrampicata sportiva, le escursioni, le osservazioni ravvicinate ed il volo ad una distanza inferiore a 500 m dal sito di nidificazione di Aquila reale, Lanario, Pellegrino, Gufo reale e Gracchio corallino e delle altre specie ornitiche indicate dall'ente di gestione del sito, il quale indicherà anche le vie percorribili; sono fatte salve specifiche e motivate deroghe concesse dall'ente di gestione del sito e l'utilizzo dei mezzi di soccorso ed antincendio.
- h. Il campeggio è consentito esclusivamente nelle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate, ad eccezione dei campeggi didattico-educativi, così come disciplinati dal capo IV della l.r. n. 9/2006 *Testo unico delle norme regionali in materia di turismo*, che possono essere effettuati anche nelle aree non attrezzate purché preventivamente individuate ed autorizzate degli enti competenti.
- i. E' vietata l'eliminazione dei seguenti elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario: - gli elementi diffusi di cui all'art. 37 delle NTA del PPAR appartenenti alle specie di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6/2007, fatte salve le deroghe previste dagli articoli 21 e 24 della stessa legge regionale; - i muretti a secco, gli stagni (non comprendenti gli invasi artificiali utilizzati a fini irrigui), i maceri, le pozze di abbeverata, i fossi, le risorgive; sono fatti salvi gli eventuali interventi di utilizzazione o manutenzione periodica della vegetazione arborea e arbustiva e sono fatte salve le deroghe per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
- j. E' vietato il prelievo di acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata del bestiame e per esigenze di protezione civile, avendo cura comunque di lasciare sempre un quantitativo minimo di acqua nel sito stesso (minimo livello vitale). Non vengono considerate acque stagnanti le acque contenute in invasi artificiali usati a scopo irriguo.
- k. E' vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti, eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile.
- l. E' vietata l'esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinariamente eseguiti per la preparazione del letto di semina.
- m. E' vietata la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM, per evitare le ibridazioni genetiche delle specie da salvaguardare.
- n. E' vietata la conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente di cui all'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04.
- o. E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali e seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

- 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle con colture esentate dall'obbligo di ritiro dalla produzione di cui ai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/03;
- 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente.

p. E' obbligatorio mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, gli elettrodotti e le linee aeree di AT e MT di nuova realizzazione, in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Per le linee aeree di MT, esposte sia al rischio di elettrocuzione che di impatto, si può ricorrere all'interramento dei conduttori (obbligatorio, salvo i casi di impossibilità tecnica), a cavi elicoidali, ad isolatori di 2 m sopra i pali, a piattaforme isolate e ad altre soluzioni derivanti dall'aggiornamento tecnologico. Per le linee aeree di AT, esposte al solo rischio di impatto, si possono adottare segnalazioni visive rappresentate da sagome di uccelli predatori, sfere di poliuretano colorate, spirali colorate (rosse e bianche) e ad altre soluzioni derivanti dall'aggiornamento tecnologico.

q. Sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e si devono attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.

E' comunque obbligatoria l'effettuazione di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c) del decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

In deroga all'obbligo di sospensione delle pratiche agronomiche in periodo di divieto sono ammesse le seguenti operazioni, tese a limitare la disseminazione e la propagazione di vegetazione indesiderata:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

delibera
1479

- operazioni di sfalcio o trinciatura; è comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso;
- pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, garantendo un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.
- r. Il monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva, o comunque a priorità di conservazione, sarà effettuato sulla base delle previsioni degli articoli 24 e 25 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6.
- s. Sono da promuovere e incentivare le seguenti attività:
 - repressione del bracconaggio;
 - rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dimessi;
 - l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;
 - l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale;
 - le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
 - il ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei seminativi, nonché il mantenimento e il recupero dei prati-pascolo;
 - il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio;
 - la creazione di complessi macchia-radura, zone umide e prati gestiti principalmente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle superfici agricole situate lungo le fasce destinate a corridoi ecologici ed ai margini delle zone umide già esistenti;
 - lo sfalcio dei prati praticato attraverso modalità compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo;
 - la prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione causato dalle linee elettriche già esistenti attraverso l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi elicord o l'interramento dei cavi, specialmente nelle vicinanze di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci, ardeidi ed altre specie sensibili e di siti di passaggio dei migratori.

✓

X



ALLEGATO 3

Assegnazione delle ZPS alle tipologie ambientali di riferimento

Codice ZPS	Denominazione ZPS	Tipologie ambientali di riferimento
IT5310011	Bocca Serriola	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310018	Serre del Burano	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310022	Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310023	Esotici della Valmarecchia	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310024	Colle San Bartolo e litorale pesarese	Ambienti misti mediterranei.
IT5310025	Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310026	Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310027	Mombaroccio e beato Sante	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310028	Tavernelle sul Metauro	Ambienti fluviali.
IT5310029	Furlo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5310030	Monte Nerone e Monti di Montiego	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5310031	Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5310032	Valmarecchia	Ambienti fluviali.
IT5320009	Fiume Esino in località Ripa Bianca	Ambienti fluviali; zone umide.
IT5320015	Monte Conero	Ambienti misti mediterranei; ambienti agricoli; corridoi di migrazione.
IT5320016	Valle Scappuccia	Ambienti misti mediterranei.
IT5320017	Gola della Rossa e di Frasassi	Ambienti misti mediterranei.
IT5320018	Monte Cucco e Monte Columeo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5330008	Valle Rapedagna e Monte Cardosa	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5330025	Monte San Vicino e Monte Canfaieto	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330026	Monte Giuoco del pallone	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

IT5330027	Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330028	Valle Scurosa, Piano di Montelago, e Gola di Pioraco	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330029	Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330030	Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema, Montecavallo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5340004	Montagna dei Fiori	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5340016	Monte Oialona Colle Propezzano	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5340021	Monte dell'Ascensione	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5340022	Litorale di Porto d'Ascoli	Zone umide; ambienti agricoli.



ALLEGATO 4

Misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale sulla base delle tipologie ambientali di riferimento

1. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle montagne mediterranee.

Attività regolamentate.

- La gestione delle strade ad uso forestale e della viabilità forestale avviene nel rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali. Sulla citata viabilità verrà evitata l'asfaltatura, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.
- Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano il pascolo al fine di ridurre i fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso, anche per consentire la transumanza e la monticazione estiva.

Attività favorite. Ai fini della conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale, sono favorite:

- il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali estensive e in particolare il recupero e la gestione delle aree a prato permanente e a pascolo, evitando il danneggiamento o la rottura del cotico erboso;
- il controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;
- il mantenimento e il recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea e arbustiva.

2. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee.

Divieti ed obblighi.

- E' vietato il taglio degli alberi in cui sia accertata la presenza di nidi.
- E' vietato l'utilizzo degli impluvi e dei canali costituiti da corsi d'acqua perenni quali vie di esbosco di legname a valle, a meno che non si utilizzino canalette, risine, fili a sbalzo o teleferiche.
- Gli interventi selvicolturali previsti nei Piani forestali devono adottare, in fase esecutiva, tutte le indicazioni contenute nei Piani stessi. Qualora tali indicazioni siano assenti o giudicati insufficienti dall'Ente di gestione del sito Natura 2000, lo stesso ente di gestione può prevederle nei propri atti e proporle all'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni in materia forestale.
- In ogni intervento forestale dovrà essere garantita la conservazione di tutte le specie fruttifere forestali presenti, un'adeguata presenza delle specie secondarie ed accessorie, la presenza degli esemplari monumentali, ad invecchiamento indefinito, di alcuni alberi secchi e di tutti quelli cavi, in qualsiasi stato fenotipico o di sviluppo si trovino, ferma restando, per gli alberi secchi, la valutazione dell'ente competente riguardo le problematiche fitosanitarie.
- Per le attività forestali, con riferimento alle modalità di governo dei boschi, compreso il rilascio delle matricine nei boschi cedui, l'estensione dei tagli, le norme sui tagli intercalari e l'apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente, si applicano le vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali e le disposizioni della l.r. n. 6/2005, legge forestale regionale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

Qualora i Piani di gestione o le misure di conservazione dei siti Natura 2000 prevedano modalità di governo e trattamento dei boschi diverse da quelle disposte dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali, sono sottoposte al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste, ai sensi dell'art. 34, comma 2 della l.r. n. 6/2005.

Attività regolamentate.

- Gli interventi selvicolturali di fine turno a carico dei cedui e delle fustaie saranno sospesi nel periodo di riproduzione delle specie faunistiche, elencate nell'allegato II della Dir. 92/40/CEE e nell'allegato I della Dir. 79/409/CEE, per le quali i siti sono stati istituiti e qualora gli ambiti di intervento costituiscano habitat riproduttivo delle stesse specie.

La sospensione si applica alle sole operazioni di abbattimento, di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e di esbosco con mezzi meccanici, escluse le operazioni di depezzamento, ramatura, spalcatura, potatura, concentramento ed allestimento.

Nel caso di interventi di miglioramento forestale (cure colturali, conversioni e trasformazioni), la sospensione si applica agli interventi di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e all'esbosco con mezzi meccanici.

Il periodo di sospensione può essere ridotto per cause di forza maggiore, quali avverse condizioni meteorologiche che abbiano impedito l'abbattimento, gli interventi sulla viabilità di servizio forestale e/o l'esbosco.

- La gestione delle strade ad uso forestale e della viabilità forestale deve avvenire nel rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali. Sulla citata viabilità verrà evitata l'asfaltatura, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.

- Qualora più interventi selvicolturali frazionati gravino sullo stesso habitat naturale o di specie, indicati nel formulario della ZPS interessata, l'ente di gestione del medesimo sito Natura 2000 può richiedere che gli interventi vengano sottoposti a Valutazione di incidenza.

Attività favorite. Ai fini della conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale sono favorite:

- le attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;
- la conservazione di prati e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
- il mantenimento o la promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea, ceduo composto, fustaia coetanea), mantenendo, se presenti, le vecchie matricine che non abbiano chioma troppo espansa o aduggiante;
- la conservazione del sottobosco e di tutte le piante da frutto;
- il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
- la gestione forestale che favorisca la disetaneità e l'aumento della biomassa vegetale morta;
- il mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta dimensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali;
- la preservazione dagli interventi selvicolturali di una fascia di 10 m di larghezza per lato lungo i maggiori impluvi e di una congrua fascia di rispetto sui crinali e negli ecotoni;



- il mantenimento del management passato, sottoposto ai regolamenti forestali, qualora si reputi che proprio le pratiche selvicolturali tradizionali (ceduazione, pascolo in bosco, ecc) siano tra i fattori determinanti la presenza dell'habitat comunitario;
- le modalità di esbosco a basso impatto (animali da soma, cavalli di ferro, canalette, filo a sbalzo, avvallamento manuale degli assortimenti) in percorsi obbligatori prestabiliti.

3. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei.

Divieti ed obblighi.

- E' vietato il taglio degli alberi in cui sia accertata la presenza di nidi.
- E' vietato l'utilizzo degli impluvi e dei canali costituiti da corsi d'acqua perenni quali vie di esbosco di legname a valle, a meno che non si utilizzino canalette, risine, fili a sbalzo o teleferiche.
- Gli interventi selvicolturali previsti nei Piani forestali devono adottare, in fase esecutiva, tutte le indicazioni contenute nei Piani stessi. Qualora tali indicazioni siano assenti o giudicati insufficienti dall'Ente di gestione del sito Natura 2000, lo stesso ente di gestione può prevederle nei propri atti e proporle all'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni in materia forestale.
- In ogni intervento forestale, in dipendenza della forma di governo e del tipo di trattamento previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali, dovrà essere garantita un'adeguata presenza delle specie fruttifere forestali, delle secondarie ed accessorie, la presenza degli esemplari monumentali, ad invecchiamento indefinito, di alcuni alberi secchi e di tutti quelli cavi, in qualsiasi stato fenotipico o di sviluppo si trovino, ferma restando, per gli alberi secchi, la valutazione dell'ente competente riguardo le problematiche fitosanitarie.
- Per le attività forestali, con riferimento alle modalità di governo e trattamento dei boschi, compreso il rilascio delle matricine nei boschi cedui, l'estensione dei tagli, le norme sui tagli intercalari e l'apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente, si applicano le vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale regionali e le disposizioni della l.r. n. 6/2005, legge forestale regionale. Qualora i Piani di gestione o le misure di conservazione dei siti Natura 2000 prevedano modalità di governo e trattamento dei boschi diverse da quelle disposte dalle prescrizioni di massima e polizia forestale regionali, sono sottoposte al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste, ai sensi dell'art. 34, comma 2 della l.r. n. 6/2005.

Attività regolamentate.

- Gli interventi selvicolturali di fine turno a carico dei cedui e delle fustaie saranno sospesi nel periodo di riproduzione delle specie faunistiche, elencate nell'allegato II della Dir. 92/40/CEE e nell'allegato I della Dir. 79/409/CEE, per le quali i siti sono stati istituiti e qualora gli ambiti di intervento costituiscano habitat riproduttivo delle stesse specie.

La sospensione si applica alle sole operazioni di abbattimento, di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e di esbosco con mezzi meccanici, escluse le operazioni di depezzamento, ramatura, spalatura, potatura, concentramento ed allestimento.

Nel caso di interventi di miglioramento forestale (cure colturali, conversioni e trasformazioni), la sospensione si applica agli interventi di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e all'esbosco con mezzi meccanici.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

Il periodo di sospensione può essere ridotto per cause di forza maggiore, quali avverse condizioni meteorologiche che abbiano impedito l'abbattimento, gli interventi sulla viabilità di servizio forestale e/o l'esbosco.

- La gestione delle strade ad uso forestale e della viabilità forestale deve avvenire nel rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali. Sulla citata viabilità verrà evitata l'asfaltatura, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.
- Qualora più interventi selvicolturali frazionati gravino sullo stesso habitat naturale o di specie, indicati nel formulario della ZPS interessata, l'ente di gestione del medesimo sito Natura 2000 può richiedere che gli interventi vengano sottoposti a Valutazione di incidenza.

Attività favorite. Ai fini della conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale sono favorite:

- la conservazione, la manutenzione ed il ripristino, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
- la creazione di filari arborei-arbustivi con specie autoctone lungo i confini degli appezzamenti coltivati;
- la conservazione e il ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema come siepi, filari, laghetti, boschetti, stagni;
- la conservazione di una struttura disetanea dei soprassuoli e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
- il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
- il mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta dimensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali;
- il mantenimento o la promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea), mantenendo, se presenti, le vecchie matricine che non abbiano chioma troppo espansa o aduggiante;
- il controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;
- il ripristino di prati-pascolo e prati aridi a partire da seminativi in rotazione;
- il ripristino di prati e pascoli mediante la messa a riposo dei seminativi;
- la conservazione del sottobosco e di tutte le piante da frutto;
- la preservazione dagli interventi selvicolturali di una fascia di 10 m di larghezza per lato lungo i maggiori impluvi e di una congrua fascia di rispetto sui crinali e negli ecotoni;
- il mantenimento del management passato, sottoposto ai regolamenti forestali, qualora si reputi che proprio le pratiche selvicolturali tradizionali (ceduazione, pascolo in bosco, ecc) siano tra i fattori determinanti la presenza dell'habitat comunitario;
- le modalità di esbosco a basso impatto (animali da soma, cavalli di ferro, canalette, filo a sbalzo, avvallamento manuale degli assortimenti) in percorsi obbligatori prestabiliti.

4. ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide.

Divieti ed obblighi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

- E' vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali.
- E' vietato il prosciugamento artificiale delle zone umide utilizzate come appostamento fisso di caccia nel periodo 1 febbraio – 15 luglio.
- E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria in data antecedente all'1 ottobre, ad eccezione della caccia agli ungulati.
- E' vietato il decollo e l'atterraggio di velivoli ultraleggeri e di mezzi per il volo libero (deltaplani e paracadute per il parapendio).
- E' vietato, lungo i corsi d'acqua, il taglio ed il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa, semisommersa e riparia, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga, prevista dagli Enti di gestione dei siti Natura 2000, per gli interventi eseguiti dall'autorità idraulica, per ragioni connesse alla pubblica incolumità, alla gestione del sito e per altre ragioni connesse alle pratiche agricole.
- Gli enti di gestione dei siti Natura 2000 interessati dovranno effettuare il monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in particolar modo durante la stagione riproduttiva delle specie ornitiche presenti, al fine di evitare sbalzi del medesimo.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- il taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nei periodi di nidificazione;
- l'attività venatoria in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- le attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti,
- la realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;
- gli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea, all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo da evitare l'incendio, il diserbo chimico, le lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi gli interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;
- l'utilizzo dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori).

Attività favorite. Ai fini della conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale sono favorite:

- la riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;
- la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché la creazione di zone umide temporanee o permanenti o l'ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi ambientali;
- l'incentivazione dei metodi dell'agricoltura biologica, anche nelle aree agricole contigue alla zona umida;
- la creazione e il mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea, spontanea o seminata, o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;
- il mantenimento o il ripristino del profilo irregolare, con insenature e anfratti, dei contorni della zona umida;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

- il mantenimento o il ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa e dei terreni circostanti l'area umida;
- la gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- la creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione o di subsidenza;
- la realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
- la conservazione o il ripristino di elementi naturali tra gli stabilimenti balneari esistenti.

5. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali.

Divieti ed obblighi.

- E' vietato, lungo i corsi d'acqua, il taglio ed il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa, semisommersa e riparia, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga, prevista dagli Enti di gestione dei siti Natura 2000, per gli interventi eseguiti dall'autorità idraulica, per ragioni connesse alla pubblica incolumità, alla gestione del sito e per altre ragioni connesse alle pratiche agricole.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- il taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nel periodo di nidificazione;
- l'attività venatoria in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- la realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;
- le captazioni idriche e le attività che comportino il prosciugamento, anche solo temporaneo, dei corsi d'acqua, o le improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della superficie di isole o zone affioranti;
- la pioppicoltura ed arboricoltura da legno a ciclo breve all'interno delle golene;
- gli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea, all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo che sia evitato il taglio, lo sfalcio, la trinciatura, l'incendio, il diserbo chimico, le lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi gli interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;
- l'utilizzo, in tutta l'area interessata dalla vegetazione, di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);
- gli interventi, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, di taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione e delle formazioni arbustive.

Attività favorite. Ai fini della conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale sono favorite:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

- la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché la conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili, per ampliare biotopi relitti e per creare zone umide gestite per scopi ambientali all'interno delle golene;
- la creazione ed il mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;
- la riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito delle attività agricole;
- la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;
- la realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
- la gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- la conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone.

6. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti agricoli.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- il taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nel periodo di nidificazione;
- l'utilizzazione e le limitazioni nell'uso dei fanghi di depurazione, fatte salve le prescrizioni ed i divieti posti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della direttiva 86/278/CEE.

Attività favorite. Ai fini della conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale sono favorite:

- la messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide (temporanee e permanenti) e prati arbustati gestiti esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle zone umide e il mantenimento (tramite corresponsione di premi ovvero indennità) dei terreni precedentemente ritirati dalla produzione dopo la scadenza del periodo di impegno;
- il mantenimento ovvero il ripristino di elementi di interesse ecologico e paesaggistico tra cui siepi, frangivento, arbusti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, maceri, laghetti;
- il mantenimento ovvero la creazione di margini o bordi dei campi, quanto più ampi possibile, lasciati incolti, mantenuti a prato o con essenze arboree e arbustive, non trattati con principi chimici e sfalciati fuori dal periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 agosto;
- l'adozione dei sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica e integrata;
- l'adozione di altri sistemi di riduzione o controllo nell'uso dei prodotti chimici in relazione: alle tipologie di prodotti a minore impatto e tossicità, alle epoche meno dannose per le specie selvatiche (autunno e inverno), alla protezione delle aree di maggiore interesse per i selvatici (cotono, bordi dei campi, zone di vegetazione seminaturale, ecc.);
- il mantenimento quanto più a lungo possibile delle stoppie o dei residui colturali prima delle lavorazioni del terreno;
- l'adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi (come sfalci, andanature, ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VI

colture di pieno campo (mietitrebbiature), effettuando le stesse, ove tecnicamente possibile, partendo dal centro dell'appezzamento verso l'esterno.

7. ZPS caratterizzate dalla presenza di corridoi di migrazione.

Divieti ed obblighi.

- Divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente all'1 ottobre con l'eccezione della caccia agli ungulati.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- l'utilizzo di elicottero, deltaplano e parapendio al fine di non arrecare disturbo al flusso migratorio dell'avifauna.

Attività favorite. Ai fini della conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale sono favorite:

- la conservazione delle aree aperte in cui si creano le correnti termiche utilizzate dagli uccelli veleggiatori;
- la sorveglianza durante il periodo di migrazione.

Y
H